



## CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO DECENTRAMENTO E SERVIZI CIVICI  
DIVISIONE DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO CIRCOSCRIZIONI  
S. CIRCOSCRIZIONE 5**

**ATTO N. DD 7586**

**Torino, 12/12/2023**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** C. 5 - BANDO N. 72/2023 PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA SANSOVINO 146-148/STRADA ALTESSANO 58. INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG. 9910452BB3.

#### **PREMESSO CHE**

- con determinazione dirigenziale ATTO N. DD 3563 del 28 giugno 2023, è stata approvata l'indizione della procedura di gara n. 72/2023, ai sensi degli artt. 60, 164 e seguenti della Parte III Titolo I Capo I del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- con determinazione dirigenziale ATTO N. DD 4319 del 3 agosto 2023, è stato prorogato il termine presentazione offerte al 12 settembre 2023;
- con determinazione dirigenziale ATTO N. DD 5259 del 25 settembre 2023 è stata nominata la Commissione Giudicatrice;
- con determinazione dirigenziale ATTO N. DD 5824 del 13 ottobre 2023 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva con sospensiva di efficacia ed i verbali della Commissione Giudicatrice della gara n. 72/2023 – CIG 9910452BB3, a favore della S.S.D. CENTRO SPORT US ACLI TORINO, con sede legale in P.zza Robilant 16, 10141 Torino – C.F./P. IVA 07777950010, dando atto che nel contempo sono stati richiesti agli enti competenti i documenti necessari al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni previste nel bando di gara, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e, che sono state avviate le verifiche dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

#### **PRESO ATTO CHE**

- Si è proceduto ad effettuare con esito positivo gli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dalla S.S.D. CENTRO SPORT US ACLI TORINO per la partecipazione alla gara in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria avvalendosi del sistema AVCPASS istituito dall'ANAC e del portale per la verifica della regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale DURC-On line;
- non si è avuta notizia di ricorsi presentati davanti al T.A.R. avverso la procedura in oggetto;
- non è previsto il rispetto dei termini dilatori ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettera a) del D.Lgs n.

50/2016 e s.m.i.;

- la Società non è soggetta all'ottemperanza ai sensi della Legge 68/99;

- in data 2 ottobre 2023 prot. PR:TOUTG\_0173346 è stata inoltrata alla Banca Dati Unica Nazionale Antimafia della Prefettura la richiesta di comunicazione ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs 06/09/2011, n. 159 e s.m.i.

Preso atto che, alla data attuale, la richiesta risulta presa in carico ma si trova ancora in fase di istruttoria e pertanto risultando decorsi i termini di 30 giorni, senza che sia stato comunicato l'esito della verifica condotta, di conseguenza l'Amministrazione può procedere, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 88 dello stesso D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e s.m.i., alla sottoscrizione del contratto in assenza della comunicazione antimafia sotto condizione risolutiva;

#### **RITENUTO DI**

- dichiarare efficace l'aggiudicazione della gara per la concessione in gestione sociale dell'impianto sportivo comunale sito in Torino, Via Sansovino 146 e 148/Strada Altessano 58, come meglio definito nelle allegate planimetrie (All. 2), alla S.S.D. CENTRO SPORT US ACLI TORINO, approvando lo schema preliminare di concessione, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. 1), sottoscritto in data 24 ottobre 2023 dal Rappresentante Legale della Società presso gli uffici della Circoscrizione 5, per accettazione preliminare di tutte le condizioni in esso contenute e offerte in sede di gara, con particolare riferimento all'esecuzione del progetto sociale e al progetto tecnico rispettando l'esecuzione del piano degli investimenti e procedere alla stipula del contratto, ad intervenuta esecutività del presente atto. La durata della concessione sarà pari ad anni 20 (venti), considerata la consistenza degli investimenti proposti, con decorrenza, dalla data di stipula del contratto. Tale durata sarà condizionata all'esecuzione dei lavori di adeguamento e miglioria, come da progetto tecnico, cronoprogramma e riepilogo sintetico della valutazione economica per la realizzazione degli interventi proposti pari ad Euro 1.464.250,00, oltre oneri e IVA a termini di legge, presentati in sede di offerta e conservati agli atti della Circoscrizione 5;

- perfezionare l'aggiudicazione della gara con la stipulazione del contratto, recependo il suddetto schema di concessione e rilevando che la mancata sottoscrizione del contratto da parte del concessionario verrà intesa dalla Città come perdita di interesse della concessione dell'impianto sportivo;

#### **CONSIDERATO CHE**

- la realizzazione di opere ed interventi di miglioria presso l'impianto sportivo che viene assegnato in concessione in attuazione dei provvedimenti sopra richiamati nel periodo di durata del rapporto concessorio, si definiscono alcuni elementi di riferimento normativo, che vengono esplicitati nella loro evidenza nei seguenti capoversi;

- la concessione approvata con i provvedimenti sopra richiamati può essere configurata come concessione di un servizio pubblico. Tale inquadramento trova riscontro in specifiche pronunce giurisprudenziali, quali in particolare: TAR Lazio, Roma, sez. II, 22/03/2011 n. 2538; Consiglio di Stato, sez. V, n. 2385/2013 del 02/05/2013; TAR Campania, Napoli, sez. I, 10/03/2009 n. 1367 e quali, peraltro, indicate nel parere AG 87/2015/AP in data 02/12/2015, rilasciato alla Città dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

- alla luce dei riferimenti normativi e degli orientamenti giurisprudenziali richiamati al capoverso precedente, si attesta che il piano economico-finanziario ed il piano degli ammortamenti costituiscono elementi essenziali dei contratti di concessione di servizi, al cui novero si ascrive – come sopra indicato – la convenzione in argomento; di conseguenza, gli investimenti effettuati dal concessionario di un servizio pubblico (e quindi anche eventuali opere eseguite da quest'ultimo, se strumentali all'esercizio del servizio stesso) devono considerarsi effettuati nell'esclusivo interesse del concessionario medesimo fino al termine del rapporto concessorio. Si richiama ancora, in proposito, la sentenza del Consiglio di Stato n. 2385/2013 del 02/05/2013, a termini della quale, infatti, che “il bene oggetto di concessione viene sfruttato dal concessionario in termini economi-

imprenditoriali in relazione all'attività strettamente privata che lo stesso consente e che coesiste con gli obblighi di servizio pubblico, al fine di consentire al concessionario di ricavarne un utile";

- per quanto riguarda, ancora, la concessione di un servizio pubblico, la Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate - nella risposta all'interpello n. 904/67/2015 - ha ritenuto rilevante ai fini IVA solo l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione, valore che deve essere indicato nella convenzione. Inoltre il Ministero delle Finanze - Dipartimento Entrate - Affari Giuridici - Ufficio del Direttore Centrale, con la risoluzione n. 75 del 26/05/2000, ha ritenuto che gli obblighi di fatturazione sorgano al momento della devoluzione del bene al concedente, al termine della concessione;

- le osservazioni sopra riportate risultano coerenti e compatibili con la disciplina riferita ai contratti di concessione contenuta della parte II del nuovo Codice Appalti, approvato con D. Lgs. del 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., ed in particolare con quanto previsto dagli artt. 176 e seguenti.

Con riferimento specifico agli elementi posti in evidenza nella risposta data dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Piemonte in data 26/04/2016 all'interpello del Comune di Torino n. 901 48/2016 in data 16/02/2016 in merito alle concessioni amministrative fra la Città e soggetti terzi in cui sia prevista l'esecuzione di lavori a carico del concessionario, si rileva quanto segue:

- in primo luogo si specifica, alla luce delle considerazioni riportate nei capoversi precedenti, che i lavori proposti in sede di presentazione dell'offerta da parte della S.S.D. CENTRO SPORT US ACLI TORINO verranno effettuati nell'impianto sportivo comunale sito in Via Sansovino 146 e 148/Strada Altessano 58 nell'interesse esclusivo del concessionario stesso, che li eseguirà per poter sfruttare il servizio rivolto alla cittadinanza. Pertanto dall'esecuzione di detti lavori non deriverà un interesse economico immediato e diretto del Comune di Torino alla realizzazione di tali lavori, poiché l'Ente stesso detiene unicamente un interesse istituzionale a offrire un servizio alla cittadinanza, e precisamente quello di promuovere e diffondere le pratiche sportive attraverso tutte le strutture disponibili;

- si attesta inoltre che non sussiste correlazione alcuna tra l'importo dei lavori, quale dichiarato dalla S.S.D. CENTRO SPORT US ACLI TORINO nell'offerta presentata, e l'importo del canone, ovvero che la determinazione del canone stesso è stata effettuata in maniera indipendente dall'importo dei lavori che verranno eseguiti. Tale determinazione è, infatti, correlata all'esito dell'apposita valutazione patrimoniale dell'impianto effettuata dal competente Ufficio Valutazioni della Divisione Patrimonio, con relazione di perizia n. 107/2017, e conservata agli atti della stessa Circoscrizione 5, ed in relazione all'abbattimento proposto dalla S.S.D. CENTRO SPORT US ACLI TORINO in sede di offerta, nei limiti previsti dall'art. 11 del Regolamento n. 295;

- si attesta altresì che la spesa per l'esecuzione dei lavori, pari ad Euro 1.464.250,00, oltre oneri e IVA a termini di legge, sarà interamente ammortizzata dal concessionario e che al momento della riconsegna dell'impianto alla Città alla scadenza del periodo di concessione non si prevede un valore residuo dei lavori eseguiti, atteso che la durata della concessione stessa, in armonia con quanto previsto dall'art. 8 comma 2 del Regolamento n. 295, è stata calcolata in rapporto al periodo necessario per l'ammortamento dell'investimento proposto dal concessionario, in coerenza con il piano economico-finanziario presentato dalla S.S.D. CENTRO SPORT US ACLI TORINO e considerato, pertanto, che l'interesse economico del Comune è limitato al fatto che l'attuale valore dell'immobile non risulti inferiore nel momento in cui il Comune rientrerà in possesso del bene allo scadere della concessione.

In caso di rescissione anticipata da parte del concessionario, nulla sarà dovuto a titolo dei lavori ancora da ammortizzare.

In coerenza con quanto analiticamente indicato nei capoversi precedenti, si dà inoltre atto che gli obblighi previsti in relazione all'esecuzione dei lavori (cauzione, obblighi riferiti a tempi e modalità di esecuzione dei lavori,) nello schema di contratto per la concessione in gestione sociale dell'impianto sportivo comunale sito in via Sansovino 146 e 148/Strada Altessano 58, non comportano riconoscimento di controprestazione. Tali obblighi, presenti nel testo contrattuale,

costituiscono adeguata garanzia per assicurare la buona conservazione del bene fin dall'avvio del rapporto concessorio, ed inoltre che al termine del periodo di godimento e sfruttamento economico della concessione il bene riconsegnato alla Città non sia ammalorato, oltre che, naturalmente, per assicurare la puntuale esecuzione dei lavori indispensabile per il perseguimento delle finalità sociali della gestione del servizio.

Il presente provvedimento non rientra, per natura o contenuti, alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come da allegata dichiarazione debitamente firmata dal Direttore Divisione Decentramento e Coordinamento Circoscrizioni (All. 3).

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto legislativo 33/2013 si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella Sezione Internet "Amministrazione Aperta" e che tale pubblicazione costituisce ai sensi del predetto decreto condizione legale di efficacia del presente provvedimento.

Il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta Comunale del 31 luglio 2012 (mecc. 201204257/008) ed è stato acquisito il visto del Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori.

La S.S.D. CENTRO SPORT US ACLI TORINO ha presentato idonea dichiarazione concernente il rispetto dell'art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 (All. 4).

Si attesta la non sussistenza di situazioni pendenti di morosità nei confronti della Città.

E' stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 1 comma 9 lettera e) Legge 190/2012 (All. 5).

Tutto ciò premesso,

#### **IL DIRIGENTE**

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visto il Regolamento Comunale n. 295;

#### **DETERMINA**

Per quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

1.) di approvare in via definitiva le risultanze della gara CIG 9910452BB3 per la concessione in gestione sociale dell'impianto sportivo comunale sito in Via Sansovino 146-148/Strada Altessano 58, per le motivazioni riportate in premessa e consequenziali a tutti gli atti di gara già approvati con determinazione dirigenziale ATTO N. DD 5824 del 13 ottobre 2023, (aggiudicazione con sospensiva di efficacia);

2.) di dichiarare efficace l'aggiudicazione definitiva della procedura di gara n. 72/2023 approvando l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale di cui al precedente punto 1), alla S.S.D. CENTRO SPORT US ACLI TORINO con sede legale in Torino P.zza Robilant 16 – C.F. 07777950010, nella persona del legale rappresentante Sig. Marco CRITELLI – C.F. CRTMRC87S13L219M, per la durata di anni 20 (venti) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione a cui farà seguito la consegna dell'impianto redatta con apposito verbale;

3.) di approvare lo schema di concessione allegato, (All. 1), conservato agli atti della Circoscrizione, dando atto che in attuazione della Delibera Giunta Comunale dell'8/10/2019 n.

mecc. 2019 04123/004 avente ad oggetto "Interventi in ambito organizzativo nella funzione di stipula degli atti negoziali della Città. Linee Operative" per la Città di Torino il contratto sarà stipulato dal Direttore Divisione Decentramento e Coordinamento Circoscrizioni;

4.) di dare atto che gli obblighi previsti in relazione all'esecuzione dei lavori (cauzione, obblighi riferiti a tempi e modalità di esecuzione dei lavori,) nello schema di contratto per la concessione in gestione sociale dell'impianto sportivo comunale sito in via Sansovino 146 e 148/Strada Altessano 58, non comportano riconoscimento di controprestazione. Tali obblighi, presenti nel testo contrattuale, costituiscono adeguata garanzia per assicurare la buona conservazione del bene fin dall'avvio del rapporto concessorio, ed inoltre che al termine del periodo di godimento e sfruttamento economico della concessione il bene riconsegnato alla Città non sia ammalorato, oltre che, naturalmente, per assicurare la puntuale esecuzione dei lavori indispensabile per il perseguimento delle finalità sociali della gestione del servizio;

5.) di approvare l'inserimento nel contratto di concessione della seguente clausola risolutiva: "Le parti danno atto che il presente contratto viene sottoscritto ai sensi dell'art. 88 comma 4-bis del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., nelle more del rilascio delle comunicazioni antimafia, richieste in data 20 ottobre 2022. A norma dell'art. 88 commi 4-bis e 4-ter della predetta legge, il presente contratto verrà risolto qualora sussistano le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui al succitato Decreto Legislativo, accertate anche successivamente alla stipulazione del presente contratto, senza alcun onere ed obbligo per la Città di pagare il valore delle opere già eseguite e di rimborsare le spese sostenute per l'esecuzione di quelle ancora da eseguire e per dare comunque esecuzione al contratto stesso";

6.) di dare atto che il riscontro positivo (interdittiva) da parte della Banca Dati Unica Nazionale Antimafia sui controlli inerenti le comunicazioni di cui all'art. 84 comma 2 del D. Lgs 159/2001 e s.m.i., ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs 06/09/2011, n. 159 e s.m.i., comporterà la risoluzione immediata del contratto;

7.) di dare atto che non trova applicazione il termine dilatorio previsto dall'art. 32 comma 10 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016;

8.) di comunicare, l'esito della gara di cui alla presente determinazione alla Società aggiudicataria oltre che procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Città, e alla trasmissione del presente atto ai soggetti indicati all'art. 2 comma 9 del Regolamento 295;

9.) di autorizzare la sottoscrizione del contratto, previa acquisizione dei documenti necessari;

10.) di approvare la redazione del contratto nella forma della scrittura privata su supporto informatico non modificabile mediante apposizione della firma digitale delle parti, dotate di certificato in corso di validità, attraverso lo scambio di corrispondenza a mezzo PEC;

11.) di dare atto che la mancata sottoscrizione del contratto da parte del concessionario verrà intesa dalla Città come perdita di interesse alla concessione dell'impianto sportivo, con conseguente riconsegna dell'impianto alla Città;

12.) di dare atto che il pagamento, prima della stipulazione del contratto, delle spese di atto resta a carico del concessionario con esazione a cura dell'Ufficio Cassa della Circoscrizione 5;

13.) di dare atto che si provvederà alla registrazione del contratto in un elenco tenuto dalla Circoscrizione 5, trattandosi di atto da registrare in caso d'uso, poiché scrittura privata con tutte le prestazioni assoggettate ad I.V.A.;

14.) di dare atto che la Circoscrizione 5 provvederà alla conservazione del contratto sull'applicativo informatico Doqui Acta e al suo inoltro alla S.S.D. CENTRO SPORT US ACLI TORINO, all'Archivio Storico della Città ed ai Servizi comunali interessati;

15.) di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

16.) di dichiarare ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città ed ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale in capo al sottoscritto;

17.) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell' art. 147 bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;

18.) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "amministrazione aperta".

Dettaglio economico-finanziario

IL DIRIGENTE  
Firmato digitalmente  
Umberto Magnoni